

CONSORZIO
PARROCI
Valle Olona
1873. 1915

STATUTO DEL CONSORZIO DEI PARROCI

DELLA PIEVE DI

BUSTO ARSIZIO

Nel desiderio di raggiungere, coll'aiuto di Dio, il più alto limite che ci è possibile, di quel soave comando di carità fraterna e buon esempio, che l'Apostolo ci espresse dicendoci = *Unusquisque vestrum, proximo suo placeat in bonum ad edificationem...* propter quod suscipite invicem = perchè = *Frater qui adjuvatur a fratre, quasi civitas firma* — PROV. 18 — = abbiamo di comune accordo, con obbligazione reciproca della più coscenziosa osservanza, formulato il seguente Statuto.

Art. 1. — Resta costituito un Consorzio fra noi, Parroci della pieve di Busto Arsizio, nel quale è libero l'entrarne come l'uscirne, allo scopo che, data la morte di alcuno di noi, ci obblighiamo tutti a celebrare, colla maggior possibile prestezza, vestiti delle proprie divise, un Ufficio solenne da *requiem*, applicando tutti la Messa in suffragio del defunto.

Art. 2. — È fisso che l'Ufficio, colla relativa Messa solenne, si dovrà fare nella parrocchia del defunto, e ciò anche nel caso che si trattasse di un Parroco, che avesse abbandonata la propria parrocchia per ritiro, traslocazione o altri motivi, qualora però non insorgessero difficoltà, caso contemplato nell'Art. 5.

Art. 3. — Il viciniere al Parroco defunto, è l'incaricato dal Consorzio a stabilire il giorno e l'ora più opportuna per la celebrazione, di quest'Ufficio.

Art. 4. — Nel caso che il viciniere non fosse fra gli iscritti nel Consorzio, gli incaricati a disporre per i suffragi al defunto, saranno: I.^o il Digniore per grado, — II.^o in mancanza sua, il Digniore per età, cioè il Decano.

Art. 5. — Se nella parrocchia, stata abbandonata per ritiro, trasloco o simili, dal Parroco a cui si devono i suffragi, emergessero difficoltà all'attuazione dell'Ufficio, il viciniere guidato nella saviezza e prudenza sua, dal pensiero di evitare ogni pubblica disdicevole dimostrazione, sceglierà, d'accordo col Prevosto, se è del Consorzio, e se non lo è, col Decano, per la celebrazione dell'Ufficio di Consorzio, quella chiesa parrocchiale che crederà meglio, a patto che sia una chiesa appartenente a un Parroco fra gli iscritti.

Art. 6. — L'Ufficio e la Messa solenne, verranno celebrati dal Signor Prevosto, se è del Consorzio, in caso diverso, dal Decano.

Art. 7. — La cera da impiegarsi in queste Officiature consisterà in N. 14 candele, cui provvederà o il viciniore, o l'incaricato per tali Uffici, e il Consorzio ne pagherà la spesa, se farà di bisogno, come pur anche per il servizio dei chierici, sagrestani e simili. La qual spesa tutta verrà ripartita in parti eguali fra i singoli componenti il Consorzio presenti all'Ufficio.

Art. 8. — Chi del Consorzio, per qualunque siasi titolo, non intervenisse personalmente all'Ufficio, resta obbligato: I.^o a recitarlo privatamente; — II.^o a celebrare sei Messe per il defunto.

Art. 9. — Colui però che non potesse intervenire per malattia, o per impedimento legittimo, non è tenuto che a celebrare, appena lo potrà, o a far celebrare da chi crede, tre Messe feriali in suffragio del defunto.

Art. 10. — I membri del Consorzio comunicano col corpo complessivo, e viceversa, mediante il tramite di un Cancelliere, il quale avrà in suo ajuto un vice Cancelliere, e il Consorzio ha quindi nominato e nomina il Cancelliere nella persona de

Sig.

e il vice Cancelliere nella

Il Cancelliere è inoltre incaricato di conservare presso di se tutti quegli Atti, che potrebbero in qualche modo interessare il Consorzio.

Fatto, letto ed approvato oggi, 21 ottobre 1873, in Olgiate Olona, e dai sottoscritti firmato di proprio pugno.